

STATUTO

CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARTINO DI LUPARI PD VIA
MONTE PELMO 3/A

Numero REA: PD - 295029

Codice fiscale: 03263430286

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Presa la parola il Presidente dell'Assemblea espone all'adunanza le ragioni che consigliano le modificazioni del vigente Statuto Sociale relative ai punti precisamente indicati nell'ordine del giorno.

Il Presidente medesimo dichiara che tali modifiche e/o integrazioni si rendono necessarie allo scopo di adeguare il vigente statuto sociale alla normativa vigente in tema di Società Cooperative.

In tal senso, il medesimo espone più precisamente tali modifiche e/o integrazioni dandone lettura all'assemblea, ponendo in evidenza l'integrazione dell'oggetto sociale con la previsione dell'inserimento di un nuovo terzo comma dell'oggetto a titolo secondario, con il seguente tenore: "La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi." nonché di prorogare la durata della società fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). A questo punto, l'Assemblea dei soci, udita la relazione del Presidente, all'unanimità:

DELIBERA

- di integrare l'oggetto sociale prevedendo un nuovo terzo comma dell'oggetto a titolo secondario, con il seguente tenore: "La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.";

- di prorogare la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);

- di modificare e/o integrare il vigente statuto sociale con riferimento: all'art. 5 (Soci cooperatori); inserimento di un nuovo art. 6 (Categoria speciale dei soci); all'art. 6 (domanda di ammissione); all'art. 8 (perdita della qualifica di socio); all'art. 11 (Esclusione); all'art. 12 (Liquidazione della quota); all'art. 13 (Morte del socio); inserimento degli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 in tema di soci sovventori; all'art. 15 (Elementi costitutivi); all'art. 17 (Bilancio di esercizio); all'art. 18 (Destinazione degli utili); all'art. 19 (Ristori); all'art. 21 (Assemblea) con aggiunta dell'art. 27 (Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto), dell'art. 28 (Assemblea); dell'art. 23 (Modalità di convocazione); dell'art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi); dell'art. 25 (Voto); dell'art. 26 (Presidenza dell'Assemblea); dell'art. 27 (Amministrazione); dell'art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione); aggiunta dell'art. 35 (Compensi degli Amministratori); dell'art. 30 (Il Presidente); dell'art. 35 (Regolamenti); dell'art. 36 (Clausole mutualistiche) e dell'art. 44 (Rinvio);

Lo statuto sociale nella redazione aggiornata, viene qui di seguito riportato:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di San Martino di Lupari (PD) la Società cooperativa denominata "**CAROVANA - Società Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi

speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il 10 dicembre 1948 ed inoltre si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà sociale, l'impegno e la democraticità interna ed esterna, la corresponsabilità tra i soci, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. Operando secondo questi principi la cooperativa intende organizzare un'impresa che persegue scopi sociali ed educativi al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi e di animazione socio-culturale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

Per realizzare i propri scopi sociali, la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività di gestione di servizi socio-educativi e di animazione socio-culturale orientati alla risposta ai bisogni di promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 381/91 e successive modificazioni.

Ciò mediante la solidale partecipazione della base sociale ed attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che nelle diverse forme partecipano all'attività e alla gestione della cooperativa.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività di promozione e gestione di corsi di formazione volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci;
- strutture ed iniziative a carattere animativo e culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione della comunità locale rispetto al problema della prevenzione del disagio minorile ed adolescenziale;
- attività e servizi di assistenza domiciliare nei confronti di minori e loro nuclei familiari;
- centri diurni di aggregazione minorile e giovanile nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
- comunità alloggio residenziali appositamente allestite dalla cooperativa o messe a disposizione dagli Enti Pubblici o privati, per l'inserimento di minori allontanati dal

proprio nucleo familiare; • attività di affiancamento della propria attività con quella di altre organizzazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi analoghi; • attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; • attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare; • attività di consulenza verso Enti pubblici o privati. La Cooperativa può assumere incarichi, per lo svolgimento di servizi alla persona, da Pubbliche Amministrazioni o Enti Locali o enti privati, stipulando convenzioni, assumendo servizi in appalto, svolgendo attività in sostituzione dell'Ente Pubblico o in collaborazione con esso potendo giovare di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o sovranazionale. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per l'acquisizione e l'erogazione delle attività e dei servizi, per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo sia direttamente che indirettamente. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci anche istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Il regolamento verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci. L'istituto del prestito sociale dovrà scrupolosamente seguire le norme in materia. E' comunque esclusa ogni finalità di lucro. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì, impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa potrà inoltre costruire Fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. TITOLO III SOCI COOPERATORI Art. 5 (Soci cooperatori) Possono essere Soci tutte le persone fisiche che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali ed attivamente cooperare all'esercizio e sviluppo della impresa partecipando, per la loro capacità ef-

fettiva di lavoro e attitudine professionale, alle attività sociali.

Possono essere Soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 – (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di

amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) indicazione della effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta entro sei mesi dall'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dai regolamenti interni di cui all'art. 3;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento e per causa morte.

Art. 10 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Decadenza)

La decadenza è constatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

La deliberazione assunta in materia di decadenza deve essere comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

La deliberazione assunta in materia di esclusione deve essere comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I Soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono

verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla Riserva legale indivisibile prevista dal successivo articolo 21.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del Socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, eventualmente rivalutata deve essere fatto, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento della morte.

Art. 15 (Liquidazione della quota del socio defunto)

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore non inferiore ad Euro 500,00 né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto

to di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori lavoratori rappresentati da quote di valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore ai limiti di legge,

b. dai conferimenti effettuati dai soci speciali, rappresentati da quote del valore minimo determinato ai sensi dell'art. 6 e non superiore ai limiti di legge,

c. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla Riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dalla Riserva straordinaria indivisibile;

d) da ogni altra riserva indivisibile costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento

delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 24 (Destinazione dell'utile di esercizio)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori secondo quanto stabilito dall'assemblea ai sensi del precedente art.19;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) a Riserva straordinaria indivisibile, ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 21, per la restante parte.

Dalla distribuzione degli eventuali dividendi di cui alla precedente lettera e) saranno esclusi i soci volontari.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento di cui all'art. 3.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
b) la nomina dell'Organo amministrativo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
d) l'approvazione degli eventuali programmi pluriennali;	
e) l'approvazione dei regolamenti interni della società con le maggioranze previste dall'art. 2521, ult. Comma c.c.;	
f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ove nominati;	
g) la delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio e respinta dall'organo amministrativo;	
h) la delibera sull'eventuale erogazione del ritorno;	
i) la delibera, all'occorrenza, su un piano di crisi aziendale, sancendo anche quali debbano essere le forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, per fare fronte alla crisi;	
j) le deliberazioni sulle quote sottoscrivibili dai soci sovventori di cui all'art. 19 dello Statuto;	
k) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
m) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al comma successivo, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere j) k) ed l), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.	
Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
1. l'argomento oggetto della decisione;	
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
3. l'indicazione dei soci consenzienti;	
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
5. contrarietà o astensione;	
6. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
- l'argomento della decisione;	
- il contenuto della decisione;	
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere j) k) ed l) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le assemblee sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, se nominato, lo credano necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti a essi spettanti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 29 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da inviare a mezzo raccomandata A/R o consegnare a mani proprie o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Pertanto, nei casi previsti dalle lettere j) k) e l) dell'art. 26 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei due terzi dei voti, ec-

cettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta, e potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, da altro Socio, che non sia Amministratore o Sindaco della Società.

Ogni intervenuto non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti tra i soci dall'Assemblea che ne determina il numero prima dell'elezione, il Presidente e il Vice presidente

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Tra l'altro al Consiglio spetta:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) deliberare sull'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- d) formulare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) compilare i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) provvedere alla gestione del patrimonio, alla organizzazione ed alla amministrazione delle comunità familiari, comunità alloggio, nonché compiere, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che, per disposizione di legge o del presente statuto, non siano espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, ogni qualvolta ne sia da questi ravvisata la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente ed a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sono fatte risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice presidente hanno, disgiuntamente l'uno dall'altro, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 38 (Collegio sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

E' facoltà dell'assemblea dei soci procedere comunque alla nomina del Collegio sindacale, nel qual caso si applicano integralmente le norme previste dal presente articolo.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa

che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati della provincia nella quale ha sede la società e scelto tra gli iscritti all'Ordine aventi competenze o professionalità nell'ambito della cooperazione sociale. Il soggetto designato dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui questi non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Liquidatori)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati, e dei dividendi eventualmente deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno, e dei dividendi eventualmente deliberati e non ancora corrisposti;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 43 (Clausole mutualistiche)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, le seguenti clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori, sia durante la vita sociale sia all'atto dello scioglimento della società;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

- di delegare all'Organo Amministrativo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 11,52.

Le spese del presente atto sono a carico della società

La parte mi esonera dalla lettura di tutta la documentazione allegata.

Le copie autentiche del presente atto e i relativi documenti saranno inviati in forma elettronica alla parte al seguente indirizzo e-mail: f.zanon@studiosgarbossa.eu

L'atto è stato da me notaio letto alla parte che lo approva.

Consta di cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completato per diciotto pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore 12,00.

F.to: DIANA CHERVATIN

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)